



SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento del Servizio di valutazione unitaria del Programma Operativo Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 e del Programma Operativo Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo + (FSE +) 2021-2027 della Regione del Veneto

CUP H71C23000500009 (QUOTA FESR) - CUP H71C23000510009 (QUOTA FSE)

CIG: A037A6BCA0 - CUI: S80007580279202300140

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila____, il giorno _____ del mese di _____ in Venezia, presso gli uffici _____, siti in _____ avanti a me, _____ dott. _____, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:

- _____ dott. _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di _____ della _____ e quindi, in nome e per conto della Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279 [di seguito "Amministrazione"], a tal fine autorizzato ai sensi della Legge Regionale 54/2012 e s.m.i. e per dare esecuzione al decreto n _____ in data _____;

E

- _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della Società _____ con sede in _____, Via _____, _____, capitale sociale Euro _____ interamente versato, numero R.E.A. _____, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____ e partita I.V.A. _____, [se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 68 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (successivamente "Codice"), fra la succitata Impresa e la Società _____, con sede in _____, _____,



numero R.E.A. _____, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ codice fiscale _____, Partita IVA _____, nonché per conto ed in rappresentanza del predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme in data _____ dal notaio _____ di _____, Repertorio n. _____, Raccolta n. _____].

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me Ufficiale rogante personalmente diretta

premettono

- con la Deliberazione n. 55 in data 26/01/2023 di approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 della Regione del Veneto, come modificato dalle Deliberazioni n. 205 in data 28/02/2023, n. 318 in data 29/03/2023 e n. 516 in data 09/05/2023, la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato l'acquisizione del servizio di Valutazione unitaria dei Programmi Operativi della Regione del Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) e Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 (PR FSE + 2021-2027);
- con Deliberazione n. 768 in data 27/06/2023 la Giunta regionale del Veneto ha individuato la Direzione Acquisti e Affari Generali quale "struttura organizzativa stabile" della Regione per le acquisizioni di servizi e forniture per le strutture della medesima Giunta regionale;
- con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e Affari Generali n. _____ in data _____ è stata indetta la gara d'appalto telematica a procedura aperta europea, ai sensi dell'art. 71 del Codice, per l'affidamento del predetto Servizio per un importo a base d'asta di Euro 2.780.000,00, IVA esclusa;
- a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica il suddetto servizio è stato aggiudicato all'Impresa " _____ " con sede in _____, Via _____, __, [eventuale: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra _____ (mandatario) con sede in e _____ (mandante) con sede in _____] che ha offerto sull'importo a base d'asta la somma di Euro _____,00, al netto di IVA, come più precisamente si evince dal Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e Affari Generali n. _____ in data _____;



Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida all'impresa _____, [eventuale: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 68 del Codice, fra la succitata impresa e la Società _____] - nel prosieguo denominato semplicemente Aggiudicatario -, che come sopra rappresentata accetta, il Servizio di Valutazione unitaria del PR Veneto FESR 2021-2027 e del PR Veneto FSE+ 2021-2027, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in conformità all'Offerta Economica in data _____ ed all'Offerta Tecnica in data _____ nonché al Capitolato speciale (Allegato E al citato Decreto n. _____ in data _____) ed al Piano unitario di valutazione del PR FESR e FSE+ 2021-2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei due Programmi in data 08/06/2023.

Il Capitolato speciale e l'offerta tecnica, che le parti dichiarano di ben conoscere e che per accettazione hanno sottoscritto, sono depositati agli atti della Stazione Appaltante e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene ad esso non materialmente allegati.

L'oggetto del servizio consiste nella prestazione di servizi professionali riguardanti le attività di valutazione del PR FESR 2021-2027 e del PR FSE+ 2021-2027 con lo scopo di fornire le informazioni necessarie a verificare la rilevanza, l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione degli interventi previsti dal PR FESR e dal PR FSE+, oltre ad ogni elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono impedimento all'ottimale realizzazione dei due Programmi e formulare proposte per il loro superamento, conformemente a quanto disposto dall'art. 44 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 2 - Importo del contratto e finanziamento

La Regione del Veneto, per il servizio di cui al precedente art. 1, corrisponderà all'Aggiudicatario il corrispettivo di Euro _____ (in lettere _____) IVA esclusa, attingendo ai finanziamenti della Priorità assistenza tecnica del PR Veneto FESR 2021-2027 e del PR Veneto FSE + 2021- 2027.



Art. 3 - Durata e luogo di esecuzione del servizio

La durata del servizio decorre dalla data di stipulazione e si concluderà il 30 giugno 2029.

Oltre tale data, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire assistenza alle Autorità di gestione dei due Programmi, qualora sia necessario integrare i rapporti conclusivi oggetto del presente contratto a seguito del recepimento di osservazioni da parte del Comitato di Sorveglianza congiunto dei due Programmi o della Commissione Europea.

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario. Gli esperti valutatori dovranno partecipare alle riunioni e agli incontri concordati su richiesta delle Autorità di gestione, alle riunioni del Comitato di Sorveglianza, alle attività formative e alle attività di divulgazione così come descritte dal Capitolato speciale. Gli esperti valutatori e i componenti del Gruppo di lavoro di cui all'offerta tecnica dovranno eseguire specifiche indagini presso i beneficiari (siano essi aziende, amministrazioni o aziende pubbliche o privati cittadini) degli interventi del PR FESR e del PR FSE+ nei termini e nelle modalità che saranno concordate con le Autorità di gestione dei due Programmi nel Disegno di Valutazione.

Art. 4 - Garanzia definitiva

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, l'Aggiudicatario presenta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice a favore della Regione del Veneto mediante [_____ n. _____ emessa in data _____ da _____ con sede in _____ Via _____ Agenzia di _____ capitale sociale Euro _____ numero d'iscrizione al registro delle imprese di _____ e codice fiscale _____, autenticata nella firma in data _____ dal notaio _____ di _____ suo Rep n. _____], per l'importo di Euro _____.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte contraente.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice. La Stazione appaltante può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a



semplice richiesta scritta della Stazione appaltante nonché la rivalsa verso l'Aggiudicatario e il diritto di regresso verso la Stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Art. 5 - Modalità di effettuazione dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, dell'Allegato II.14 al Codice, al presente servizio non si applicano le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1 del Codice stesso in tema di anticipazione del prezzo avendo il contratto ad oggetto prestazioni intellettuali.

Il corrispettivo sarà pagato mediante 5 rate annuali posticipate di pari importo, a fronte della consegna della documentazione e della verifica di conformità di cui all'art. 15 del Capitolato speciale.

L'emissione della fattura è subordinata all'esito positivo della verifica di cui al medesimo articolo del Capitolato speciale. Il pagamento degli importi suindicati avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione qualora difficoltà tecniche attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'Amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge n. 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 3 aprile 2013, n. 55, DL 24 aprile 2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013.



Tali fatture dovranno essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: 0TY6NH. Laddove compatibile con la normativa vigente, le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" in quanto all'Aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario dall'Amministrazione.

L'Aggiudicatario è tenuto a emettere fatture distinte per la quota della rata annuale prevista per il PR FESR (pari al 50% dell'importo contrattuale) e per la quota prevista per il PR FSE+ (pari al 50% dell'importo contrattuale).

La fattura dovrà, inoltre, riportare le seguenti informazioni:

- gli estremi del provvedimento di impegno della spesa assunto sul bilancio regionale (art. 56, comma 7, D. Lgs 118/2011);
- il riferimento al "Cofinanziamento da parte del FESR – priorità Assistenza tecnica – PR Veneto FESR 2021-2027" (per le fatture relative al PR FESR 2021-2027), o il riferimento al "Cofinanziamento da parte del FSE+ - priorità Assistenza tecnica del PR Veneto FSE+ 2021-2027 (per le fatture relative al PR FSE+ 2021-2027);
- il Codice Identificativo della Gara: A037A6BCA0;
- il Codice Unico di Progetto: CUP: H71C23000500009 (per le fatture relative al PR FESR 2021-2027) - CUP: H71C23000510009 (per le fatture relative al PR FSE+ 2021-2027).

Inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 11, comma 6 del Codice, sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero,50) sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

[Eventuale, nel caso in cui l'aggiudicatario sia costituito da un R.T.I o da un'A.T.I:

come risultante dall'atto costitutivo del R.T.I/A.T.I. il pagamento da parte dell'Amministrazione sarà effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza (oppure il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione direttamente a favore di ciascun membro del RTI.)

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.]



Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, Rio Tre Ponti 3494/A - 30123 Venezia (VE), Codice Fiscale 80007580279.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 89 del 23 giugno 2014, anche nei confronti della eventuale società ausiliaria.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare i conti corrente dedicati, anche in via non esclusiva, comunicati all'Amministrazione nei termini di cui all'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare su cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo dei conti correnti comunicati determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'Aggiudicatario, inoltre:

- a) si impegna a comunicare all'Amministrazione le variazioni al/i conto/i corrente/i comunicati, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sugli stessi;
- b) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura il CIG e il CUP del presente appalto;
- c) si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati (nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto);
- d) si impegna a conservare ed a mettere a disposizione, su richiesta della Stazione appaltante ai fini dei controlli sulla linea di finanziamento:
 - i contratti sottoscritti con subcontraenti interessati all'appalto ed a riportare negli stessi un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;



- copia del documento sulla tracciabilità finanziaria contenente gli estremi del C/C dedicato e delle persone delegate ad operare sul conto, compilato dal sub-contraente unitamente alla fotocopia della carta di identità del firmatario;
- evidenza degli avvenuti pagamenti al sub-contraente attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, da cui si possa riconoscere chiaramente l'importo corrisposto al sub-contraente;
- evidenza dell'indicazione, negli strumenti di pagamento relativi alla transazione (es. causale del bonifico) verso il subcontraente, dei codici CIG e CUP dell'affidamento principale.

e) si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora non assolva a tali obblighi, l'Amministrazione risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione all'Aggiudicatario con posta certificata, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6 c. 2 della L. n. 136/2010.

L' Aggiudicatario invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, dalle disposizioni regionali in materia e dal contratto.

Nel caso di RTI, l'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore della impresa mandante.

L' Aggiudicatario si impegna infine a rispettare gli obblighi di tracciabilità anche verso l'eventuale ausiliaria.

Art. 7 - Gruppo di lavoro

Ai fini dell'esecuzione dell'attività di valutazione richiesta, l'Aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione le risorse organizzative, tecniche e professionali indicate in sede di offerta, tali da garantire l'esecuzione della prestazione richiesta nei modi e nei tempi prestabiliti.

Pertanto, l'Aggiudicatario è tenuto ad adibire all'esecuzione del servizio il Gruppo di lavoro composto dalle professionalità offerte aventi requisiti non inferiori a quelli descritti dall'art. 11 del Capitolato speciale.

Fanno parte del Gruppo di lavoro, anche gli ulteriori esperti indicati dall'Aggiudicatario nella propria offerta tecnica.



L'eventuale sostituzione di componenti del Gruppo di lavoro è subordinata all'autorizzazione della Stazione appaltante, che potrà essere rilasciata solo previa richiesta motivata dell'Aggiudicatario, inoltrata alla Stazione appaltante stessa e solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle professionalità sostituite.

La Stazione appaltante può chiedere la sostituzione di uno o più componenti del Gruppo di lavoro, motivando la richiesta.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio, deve inoltre essere assicurata, con oneri a carico dell'Aggiudicatario, la mobilità dei componenti del Gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le sedi istituzionali della Regione del Veneto a livello regionale, nazionale ed europeo e delle imprese e degli enti pubblici finanziati dal PR FESR e dal PR FSE+ sul territorio regionale.

La Stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora il servizio non fosse erogato dai componenti del Gruppo di lavoro presentato in sede di offerta o la sostituzione degli stessi non fosse stata regolarmente autorizzata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto della normativa in materia di assunzione del personale, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia contributiva e previdenziale. La violazione di tali normative comporterà ogni conseguenza prevista dalla legge, anche di natura penale.

Art. 8 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Aggiudicatario di cui all'art. 119, comma 7 del Codice in caso di subappalto.



Art. 9 - Obbligazioni a carico dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è obbligato a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- dalle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- dalle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato speciale e nell'Offerta Tecnica.

Qualora le prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa. L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato speciale e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 10 – Clausole con valore di Patto di integrità e Codice di Comportamento

Il Protocollo di legalità, il cui schema è stato approvato con Deliberazione n. 951 in data 02/07/2019, sottoscritto dalla Regione del Veneto con gli uffici territoriali del Governo, ANCI Veneto e UPI Veneto il 17 settembre 2019, risulta scaduto il 16 settembre 2022. Nelle more della sottoscrizione del nuovo Protocollo di legalità, l'Aggiudicatario accetta espressamente le clausole e condizioni contrattuali idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure che valgono come "Patto di integrità": tali clausole sono riportate nel documento "Prospetto clausole protocollo legalità applicabili in via transitoria" parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, in allegato al progetto tecnico di gara.

L'Aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici



amministratori della Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'Aggiudicatario sono tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto”, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione 38/2014 ed approvato con Deliberazione 1939/2014.

Art. 11 – Penali

Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, e per ogni caso di carente, incompleta o tardiva esecuzione, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando all'Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. L'Aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine perentorio di cinque giorni dalla formale contestazione. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, l'Amministrazione procederà all'applicazione, fatto salvo il risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, delle seguenti penali:

- ritardo nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata: euro 150,00 per ogni giorno di ritardo;
- per ogni modifica non autorizzata del team di lavoro: euro 2.000,00;
- mancato rispetto dell'ordine di rettificare e/o rifare e quant'altro necessario affinché le prestazioni siano rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali nonché alla regola dell'arte: euro 500,00 per ogni inadempienza accertata;
- svolgimento parziale di una qualsiasi delle prestazioni: euro 1.000,00 per ogni inadempienza accertata;
- negli altri casi: da un minimo pari allo 0,1 per mille ad un massimo pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, a seconda della gravità del caso.

Le penali per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.



In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.

Inoltre, nei casi in cui l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altri prestatori di servizi l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti dell'Aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dall'Aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 12 – Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122, comma 1 del Codice, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestato dall'Amministrazione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata all'Aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, su proposta del RUP, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dell'appalto,
- qualora si siano verificate più di tre violazioni delle prescrizioni contrattuali per le quali l'Amministrazione abbia applicato penali;



- applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci) del valore del contratto;
- in caso di ritardi superiori a n. 30 (trenta) giorni nella consegna dei prodotti di cui agli artt. n. 5 e n. 12 del Capitolato speciale;
- danno all'immagine della Regione del Veneto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- violazione del Codice di Comportamento;
- violazione degli adempimenti previsti dall'art. 26 del Capitolato speciale e dall'art. 15 del presente contratto in caso di subappalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Amministrazione risolve il contratto nelle ipotesi di cui all'art. 122, comma 2, del Codice e nell'ipotesi di cui all'art. 83 bis, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto la violazione degli obblighi sulla tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

Art. 13 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal presente contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Aggiudicatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice e dal relativo Allegato II.14.



L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi ed effettua la verifica la regolarità di quelli svolti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente contratto e l'Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 14 - Responsabilità civile

Con la stipula del presente contratto, l'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi, eventualmente subiti da parte di persone o beni.

L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 – Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti

[Se ricorre il caso: In conformità all'offerta presentata, l'Aggiudicatario dichiara le seguenti parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo:_____]

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In alternativa: Il subappalto è vietato[.]

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.



Sono vietati, a pena di nullità, l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, comma 12, del Codice.

Art. 16 – Modifica del Contratto in corso di esecuzione

Il contratto di appalto può essere modificato dall'Amministrazione senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sempre che, nonostante la modifica, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.

Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'Aggiudicatario se non disposta e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

Art. 17 - Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi si utilizzeranno le somme derivanti dal ribasso d'asta proposto in sede di offerta.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli



oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del precedente art. 12 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Art. 19 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Venezia.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Art. 20 – Regolamento 2016/676/UE. Responsabile del trattamento. Nomina e istruzioni

Per le attività affidate con la stipula del presente contratto che comportano trattamento di dati personali nell'ambito del Servizio appaltato, l'Impresa [o il RTI] contraente con la sottoscrizione del presente atto è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/676/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) nella persona del Signor _____ legale rappresentante dell'Impresa Contraente [in caso di RTI: della Società capogruppo].

L'impresa [o il RTI] contraente si impegna pertanto a rispettare le "istruzioni" impartite dal Dirigente delegato al trattamento ai sensi della Deliberazione n. 596 del 8 maggio 2018 riportate all'art. 31 del Capitolato speciale.

Art. 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell'Aggiudicatario così pure le spese inerenti l'imposta di bollo e di registrazione del presente atto.



Il valore dell'imposta di bollo, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare al momento della stipula del presente contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 al Codice.

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare; conseguentemente, al presente contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario.

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario a norma dell'art. 225, comma 1 del Codice, le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento che devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 22 - Oneri per la sicurezza da interferenza

In relazione a quanto previsto del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e della Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture (oggi ANAC), le Parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto ad interferenze e che, pertanto, non è necessario allegare il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze) ed i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00.

Al presente appalto non si applicano gli oneri in materia di salute e sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili all'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice dei Contratti in quanto servizi di natura intellettuale.

Art. 23 - Clausola di pantouflage

Il Sig. _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa contraente, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

[Se RTI: Il Sig. _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa mandataria del RTI Contraente, dichiara, in nome e per conto delle imprese componenti l'RTI, che le medesime imprese non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio].



Art. 24 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e che verrà conservato a norma presso il sistema di conservazione della Regione del Veneto, del quale ho dato lettura alle Parti comparse che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in prova di ciò, alla mia presenza, previo accertamento della loro identità e non essendo in contrasto con l'ordinamento giuridico, lo sottoscrivono con firma autografa che acquisisco digitalmente ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 82/2005.

Firmato digitalmente